



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.2.2009
COM(2009) 60 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio¹ relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio² (di seguito "il regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

Contesto generale

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'applicazione del regolamento di base e risulta da un'inchiesta effettuata conformemente ai requisiti di procedura e di merito che vi sono definiti.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio³ che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2007 del Consiglio⁴.

Proposta volta a concedere a nuovi produttori esportatori nella Comunità il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

I richiedenti che hanno collaborato e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
² GU L 340 del 23.11.2005, pag. 17.
³ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
⁴ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 5.

La presente proposta risulta dall'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") e della Thailandia.

Nel corso dell'inchiesta iniziale, in base alle cui risultanze è stato istituito il dazio antidumping ("l'inchiesta iniziale"), considerato l'alto numero di produttori esportatori del prodotto in esame nella RPC e in Thailandia, è stato selezionato un loro campione. Alle società inserite nel campione nella RPC e in Thailandia sono state applicate aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8% e il 14,3%. Nei confronti delle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione è stata fissata un'aliquota di dazio pari all'8,4% per la RPC e al 7,9% per la Thailandia. A tutte le altre società sono state applicate aliquote di dazi residui del 28,8% per la RPC e del 14,3% per la Thailandia.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, eventuali nuovi esportatori cinesi o thailandesi che soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").

Sette società (cinque cinesi e due thailandesi) hanno chiesto che fosse loro riconosciuto lo statuto di nuovi produttori esportatori. Solo tre società cinesi hanno fornito elementi di prova ritenuti sufficienti per modificare il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio con l'inserimento dei loro nomi nell'elenco delle società soggette all'aliquota di dazio media ponderata dell'8,4%.

Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre società sono state respinte per i motivi di seguito elencati:

- due società cinesi non hanno rinviato il modulo di domanda o non hanno risposto al questionario;
- una società thailandese ha fornito informazioni fuorvianti; e
- un'altra società thailandese ha esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale non appena possibile.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, non consente decisioni nazionali.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

Il regolamento di base di cui sopra non prevede opzioni alternative.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁵ ("il regolamento di base"),

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia⁶,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") e della Thailandia, classificabili ai codici NC ex 3923 21 00 (codice TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (codice TARIC 3923 29 10 20) ed ex 3923 29 90 (codice TARIC 3923 29 90 20). Considerato l'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che si è conclusa con l'istituzione del dazio antidumping ("l'inchiesta iniziale"), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8% e il 14,3% nei confronti delle società costituenti il campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell'8,4% per la RPC e del 7,9% per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8% per la RPC e del 14,3% per la Thailandia.

⁵ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁶ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio prevede che, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

- non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) ("periodo dell'inchiesta") (prima condizione);
- non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento (seconda condizione); e
- ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione);

l'articolo 1 di tale regolamento possa essere modificato, concedendo al nuovo produttore esportatore l'aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all'8,4% per le società cinesi e al 7,9% per le società thailandesi.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (3) Sette società (cinque cinesi e due thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").
- (4) È stato effettuato un esame volto a determinare se le sette società soddisfacessero le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio.
- (5) A tutti e sette i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra.
- (6) Due società cinesi che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno fornito le informazioni richieste. Non essendo stato possibile verificare se tali società rispondessero alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, la loro richiesta non è stata accolta.
- (7) Una società thailandese ha fornito informazioni fuorvianti; la sua richiesta è stata pertanto respinta.
- (8) Un'altra società thailandese ha esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta. Pertanto, non avendo essa risposto alla prima condizione, la sua richiesta non è stata accolta.
- (9) Gli elementi di prova forniti dagli altri tre produttori esportatori cinesi sono ritenuti sufficienti a dimostrare la loro rispondenza alle condizioni stabilite nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non

facenti parte del campione (pari all'8,4% per le società cinesi) e di conseguenza la loro inclusione nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato I del predetto regolamento.

- (10) I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
- (11) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori cinesi figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio:

Società	Città
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory	Huizhou
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.	Shenzhen
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd	Nanan

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente [...]